

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 156936/RU

Roma, 26 maggio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19", che ha, tra l'altro, abrogato il citato decreto legge n. 6 del 2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis e 4;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 8, 9 e 11 marzo 2020, 10 e 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 con i quali sono state previste limitazioni all'apertura di esercizi commerciali con l'eccezione di tabaccai ed edicole nei quali è prevista attività di raccolta del gioco tramite apparecchi del tipo "*slot machines*", comunque, denominati;

VISTA la Direttiva del Direttore dell'Agenzia n. 89326 del 12 marzo 2020, con la quale, fra l'altro, si chiedeva ai concessionari del gioco pubblico e alle rivendite di generi di monopolio di bloccare le *slot machines*;

VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell'Agenzia n. 96788/R.U. del 21 marzo 2020, che ha disposto, fra l'altro, la sospensione "...del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "*slot machines*", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi di rivendita";

CONSIDERATO che i citati DD.PP.CC.MM hanno reso impossibile la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento, impedendo, altresì, in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio e del divieto di svolgimento delle attività produttive che ha riguardato anche gli operatori del gioco, il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi;

VISTO l'art. 69, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che dispone "1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con

DIREZIONE GENERALE

debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”;

VISTO l'articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm. che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (da ora PREU) di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS demandando all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e Monopoli) di stabilirne con proprio provvedimento le modalità attuative;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007 che, in applicazione delle citate disposizioni regolamenta:

- a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
- b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
- d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

CONSIDERATO che in applicazione del citato articolo 69, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 gli operatori del settore non hanno provveduto al versamento degli acconti PREU dovuti per il secondo periodo contabile dell'anno 2020 (bimestre marzo/aprile), i quali, essendo in scadenza il 28 marzo, il 13 aprile e il 28 aprile, sono rientrati nel periodo di efficacia della proroga, mentre non essendo compreso nel periodo coperto dalla proroga il versamento del saldo dovuto per il medesimo secondo periodo contabile, in data 22 maggio u.s. hanno provveduto al versamento degli importi effettivamente dovuti per il bimestre marzo/aprile 2020;

RITENUTO che in considerazione della sospensione totale, tuttora in essere, della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, il versamento degli acconti PREU per il bimestre maggio/giugno, in scadenza il 28 maggio, il 13 giugno e il 28 giugno (parametrati all'imposta versata per il bimestre gennaio/febbraio 2020), sarebbero di gran lunga superiori ai versamenti effettivi, causando, per tale bimestre, la necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell'eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi;

CONSIDERATO, pertanto, che in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, in ragione dell'eccezionale situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19 e in applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva e del principio del *favor contribuenti* sia necessario prevedere modifiche temporalmente limitate al citato Decreto Direttoriale n. 452 del 12 aprile 2007;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Solo per l'anno 2020, gli acconti PREU per il bimestre maggio/giugno, in scadenza il 28 maggio, il 13 giugno e il 28 giugno sono annullati e l'importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 luglio 2020.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna